

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

R.G. n. 179/08
SENT. n. 18/2010
D.I. n. /

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

19/2010
CRON. 56/2010

in persona dell'Avv. ACHILLE M.G. BRUNO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 179/08 R.G.A.C. trattenuta per la decisione il 19/02/010
vertente tra:

GAMBALE Sabato Antonio, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Tellone giusta
procura a margine dell'atto di citazione notificato il 2.11.2008 e con lui
elettivamente domiciliato in Andretta (AV) alla Via Garibaldi, 55;

ATTORE

CONTRO

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del suo legale rapp.te p.t. autorizzato a
stare in giudizio con delibera dirigenziale n. 5527 del 29.09.08, e rapp.ta e difesa
giusta procura notarile in atti dall'avv. Carmen Pedicino e dall'avv. Gennaro
Galletta con loro el.te dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto, 1
presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino;

e CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.
rappresentata e difesa, giusta procura generale ad litem per notaio Stefano
Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo,
dall'avv. Anna Carbone, con la quale selettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei
Lombardi Palazzo Regione c/o STAP Foreste.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: i procuratori costituiti hanno concluso riportandosi agli atti di causa ed alle memorie con vittoria di spese ed onorari con attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 18-22 sett. 2008 Gambale Sabato Antonio, premesso in fatto che il giorno 27.08.08, verso le ore 21,30 circa mentre a bordo dell'autovettura Peugeot 207 targata DE 310 XG transitava, in Guardia dei Lombardi, lungo la SS 303, in direzione di Sant'Angelo dei Lombardi, all'altezza del Km 22-400, si imbattè in un cinghiale di grosse dimensioni il quale, uscendo improvvisamente dal terreno circostante, aveva invaso la carreggiata tagliandogli la strada; che per repentinità della condotta dell'animale selvatico non aveva potuto evitare l'urto nonostante la moderata velocità con cui procedeva; che la Peugeot 207 a causa dell'impatto riportava danni nella parte anteriore con particolare riferimento al parafrangente anteriore sx al gruppo ottico sx e al parafrangente anteriore dx; che per la riparazione di detti danni gli era stata preventivata una spesa di € 1.536,49; che senza esito era rimasta la richiesta stragiudiziale di ristoro dei danni avanzata con raccomandata AR del 29.08.08 sia alla Provincia di Avellino, che alla Regione Campania; tutto ciò premesso conveniva in giudizio innanzi all'intestato Ufficio la Provincia di Avellino e la Regione Campania, in persona del suo rapp.te ex lege per sentir accogliere la domanda per come proposta rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Costituitosi in giudizio secondo rito, la Provincia di Avellino ha avversato la domanda eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata, invece, la Regione Campania cui spetta la cura della fauna selvatica da cui, conseguentemente, deriva un obbligo positivo di gestione, vigilanza e sorveglianza e, quindi, anche di responsabilità per danni. Nel merito eccepeva l'infondatezza della domanda sia con riferimento all' "*an*" che al "*quantum debeatur*". Con atto del 28.11.08 si è costituita in giudizio la Regione

Campania la quale, sua volta, opponendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata, invece, la Provincia cui la legge n. 157 dell'11.02.1992 attribuisce compiti amministrativi per la protezione della fauna. Allegata la documentazione prodotta dall'attore, espletata la prova testimoniale, la causa è stata introitata per la decisione all'udienza del 19.02.2010 sulle conclusioni rassegnate nella medesima sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere, in limine litis, risolte le questioni preliminari relative alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Provincia di Avellino.

Occorre premettere che *“quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore...”* (Cfr. Cass. n. 15537/00; Cass. n. 6420/00). Il difetto di legittimazione passiva va valutato, quindi, esclusivamente in base alla prospettazione della domanda formulata dall'attore, sussistendo sia quando l'attore prospetti come proprio un diritto altrui, sia quando pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale si prospetti l'estraneità al rapporto controverso, mentre *non attiene alla “legittimatio ad causam”, ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto comportante l'accoglimento o il rigetto della pretesa azionata.* (Cass. 3.12.1999 n. 13467).

Nel caso di specie l'attore ha agito nei confronti sia della Regione Campania, che della Provincia di Avellino deducendo di avere un diritto al risarcimento del danno, prospettandolo come proprio (essendo di sua proprietà l'automobile

danneggiata) ed individuando nella Provincia o alternativamente nella Regione Campania, o anche in solido tra loro gli Enti responsabili del danno.

Se poi, in concreto, il danno sussista o se sia stato veramente provocato dall'Ente pubblico predetto o da altro soggetto è questione attinente il merito e non già la legittimazione passiva di parte convenuta. Tale ultima questione concerne il merito della causa per cui il giudice, che riconosca fondata detta eccezione non deve pronunciare una sentenza di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma evidentemente una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa e ben può autorizzare la chiamata in causa del soggetto terzo indicato dal convenuto come soggetto titolare dal lato passivo del dedotto rapporto sostanziale anche se esso deriva espressamente dalla legge.

Una volta così qualificata l'eccezione, deve considerarsi che, nella mancanza di una chiara legge di riferimento, la giurisprudenza di merito, ma soprattutto quella più autorevole di legittimità, non è stata univoca nell'individuare il soggetto responsabile del danno e, conseguentemente, nel dare un indirizzo certo sul se convenire in giudizio, ai fini del ristoro del danno cagionato dalla fauna selvatica, l'Ente Territoriale Regione, ovvero l'Amministrazione Provinciale.

Si è osservato, da un lato, che la fauna selvatica, ai sensi della L. 27/12/1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e con successiva legge speciale dell' 11/02/92 n. 157 è stata trasmessa alle Regioni la potestà di disciplinare la materia con specifiche funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia, si che va individuata nell' Ente Regione, quale gestore di detti beni indisponibili, il legittimato passivo nella domanda di risarcimento causati dagli animali selvatici essendo a detto Ente ascrivibile la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa. (cfr. Cass. Civ. 8040/06).

Deve pure aggiungersi che per lungo periodo è stato pure incerto il titolo della richiesta del danno. Dopo un primo orientamento che faceva riferimento alla norma di cui all'art. 2052 c.c. riguardante il dovere di custodia che incombe al

proprietario, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale per la quale “i danni prodotti dalla fauna selvatica, animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c.” (Ord.za n. 4 del 4.01.01). Tale pronuncia scaturiva dalla considerazione pregnante che l'obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione è del tutto incompatibile con la selvaggina il cui stato di libertà è caratteristica peculiare e naturale e, quindi, oggettivamente non controllabile.

Ne deriva che, nel caso di specie, dovranno trovare applicazione i principi generali in tema di responsabilità aquiliana anche sotto il profilo dell'onere della prova (Confr.Cass.Civ. 05/24895). Tali pregiudizi devono, invero essere ricondotti entro l'ambito di applicazione dell'art. 2043 e, previa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente Pubblico, imputati alle Regioni (Cass. Civ. 06/7080). In definitiva è la Provincia responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche e ciò in quanto sono attribuite dalla legge alla Provincia competenza specifiche amministrative e di concreta gestione del territorio “con autonomia decisionale sufficiente a consentire all'Ente di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino” (Cfr. Cass. Civ. 8.01.010 n. 80) e con attribuzione di fondi capitolari per gestirli, essendo riservata alla Regione soltanto le funzioni di programmazione e coordinamento ai sensi del d. lgs. N. 96/99, nonché la potestà di provvedere, normativamente, alla gestione e protezione delle specie protette.

Un cenno a parte merita anche la questione concerne la giurisdizione del G.O. che di recente ha dato luogo a contrastanti decisioni. Sul punto va osservato che il *petitum* mediato e le ragioni della domanda, ossia la determinazione del bene materiale di cui si chiede la tutela e l'indicazione del fatto giuridico che sostiene la domanda medesima attengono al merito e non alla giurisdizione, non vertendosi

nell'ipotesi in cui dalla legge è attribuita all'Amministrazione il potere di operare sulla posizione soggettiva del privato sacrificandola all'interesse pubblico.

Invero, ai fini dell'attribuzione di una controversia alla cognizione del Giudice ordinario, piuttosto che a quella del Giudice amministrativo deve aver luogo riguardo alla effettiva natura della causa in relazione alle concrete posizioni soggettive fatte valere, ovvero alla tutela di un semplice interesse legittimo. Nel caso de quo, non può dubitarsi che il "*petitum sostanziale*" è costituito dalla richiesta di tutela di un diritto soggettivo che trova titolo nel "*neminem ledere*" e non in un provvedimento della P. A. , e, dunque, sussiste in pieno la giurisdizione del G. O.

Nel merito la domanda è fondata sia nell'"an", che nel "quantum debeatur".

Il fatto, invero, non è controverso, sia perché non contrastato dalle parti convenute se non in maniera generica e di mero stile, sia perché sufficientemente provato mediante l'allegazione di pertinente documentazione. I testi escussi hanno in modo preciso e circostanziato confermato le circostanze di fatto narrate. In particolare il teste Di Guglielmo Angelo ha dichiarato: "*Stavamo andando al lavoro alla fabbrica Ferrero di sant'Angelo dei Lombardi...percorrevamo la strada SS 303 in direzione Guardia dei Lombardi...l'autovettura del Sig. Gambale Sabato Antonio ha impattato contro un cinghiale di grosse dimensioni, che in quel momento invadeva la sede stradale... l'autovettura riportava notevoli danni sulla parte anteriore sinistra... non vi era nessuna segnaletica...frequento tutti i giorni quel tratto di strada per andare al lavoro.. ancora oggi mancano sul luogo presidi di sicurezza e recinzioni atte ad impedire l'invasione ed attraversamento della strada da parte dei cinghiali...*" Il teste Russo Pasquale ripete sostanzialmente quanto dichiarato dal Di Guglielmo, precisando di essere a bordo dell'auto del Gambale e che questi *viaggiava a velocità moderata*. Il teste Giordano Antonio riferisce che "*in quel tratto di strada si sono verificati frequenti investimenti di cinghiali ad opera di automobilisti*". In ordine alla prova sul "quantum debeatur" deve dirsi che il preventivo di spesa di € 1.536,49 corredato di documentazione fotografica dell'automobile è stato confermato in

udienza dal redattore dello stesso, Russoniello Antonio, autocarroziere in Conza della Campania, sotto il vincolo del giuramento con la precisazione "*di aver riparato l'automobile e che non aveva potuto fare nessuno sconto al Portauova avendo già applicato il minimo (tariffario)*". La prova, dunque, è piena e convincente e supporta ampiamente la domanda di ristoro avanzata dal Gambale.

Le spese di giudizio tra tutte le parti in causa si regolano e liquidano al dispositivo, tenuto conto della qualità delle parti convenute e della non uniforme giurisprudenza sulla delicata questione preliminare sollevata.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda proposta da Gambale Sabato Antonio nei confronti della Provincia di Avellino dichiarando non legittimata passiva la Regione Campania, che estromette dal giudizio e compensa tra le dette parte le spese del giudizio;

dichiara la legittimazione dal lato passivo della convenuta Provincia di Avellino e la sua responsabilità nell'evento dannoso e la condanna, per l'effetto al pagamento nei confronti di Gambale Sabato Antonio della somma di € 1.536,49 con la rivalutazione secondo l'ISTAT e gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

compensa le spese del giudizio tra la Provincia di Avellino e la Regione Campania; condanna la Provincia di Avellino al pagamento delle spese nei confronti dell'attore Gambale Sabato Antonio, che liquida in complessivi € 1.500,00 di cui € 700,00 per diritti, € 700,00 per onorari ed € 100,00 per spese oltre ad IVA, CAP e rimborso forfettizzato ex art. 15 L.P..

Sant'Angelo dei Lombardi, 3/3/2010

Denuncia

3/3/2010



Il GdP

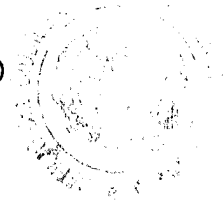
Avv. Achille M.G. Bruno

...CONFORME all'originale

...di S. Angelo dei Lombardi

26/3/2010

[Handwritten signature]



...in nome del

...IL CANCELLIERE

Comuni... gli uffici pubblici... ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente... al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli uffici della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legittimamente richiesti.

S. Angelo dei Lombardi, il

26/3/2010

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

